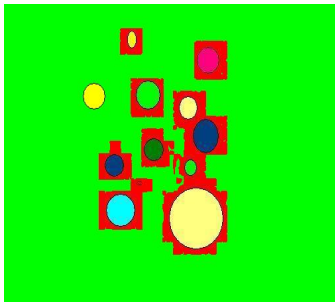




La seconda sezione della Cassazione ha deciso, con sentenza 21495 del 12/10/2008, che *"Qu
alora l'attività professionale sia stata esercitata da un professionista non iscritto negli appositi
albi, e a maggior ragione da uno che non è munito nemmeno della prescritta qualifica
professionale, il rapporto intercorso tra professionista e cliente deve ritenersi affetto da nullità
assoluta, ai sensi degli artt. 1418 e 2231 c.c., sicchè questi non ha alcuna azione per il
pagamento della retribuzione, nemmeno quella sussidiaria di arricchimento senza causa".*

**PUOI LEGGERE LA MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE SUL n. 1/2008 di "RASSEGNA
FORENSE".**

*... e per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad
aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo
aperto ["concorrenza](#)*

[eavvocatura" su facebook](#)

(contano già centinaia di adesioni).

*Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders
e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni ! ...*